



CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese

N. del Reg. Ordinanze del

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE

IL DIRIGENTE

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicate, possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

RAVVISATA l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

VISTI gli artt. 7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 285/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di spazzamento e pulizia del suolo pubblico;

VISTO il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO la L. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

IN CASO DI NEVicate CHE:

1. Sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, È VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA;
2. Nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicate, va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l'eventuale passaggio dei mezzi d'opera;

3. Il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d'opera;
4. I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
5. I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare;
6. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti;
7. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui ai precedenti punti 4 e 5, sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo ai pedoni;
8. I proprietari o i conduttori di tutti gli stabili sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti;
9. Durante e dopo le nevicate, È VIETATO depositare su vie, piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o in aree private;
10. È fatto inoltre obbligo ai proprietari o ai conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami di piante esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi.

INVITA

La cittadinanza a:

- limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente;
- mettere in atto tutti i necessari accorgimenti per non metter in pericolo la propria ed altrui incolumità.

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali e dal Codice della Strada vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 150,00.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione ed ha efficacia per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (D.L.vo 104/2010 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso la segnaletica apposta è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ex art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/1992 con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/1992.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale e l'Area Tecnica, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Arch. Ambrogio Mantegazza
(documento firmato digitalmente)